

Legge 25 aprile 1938, n. 897. - Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (stralcio).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938)

art. 1. - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

art. 2. - Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

(Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382) -